

TABELLA RIEPILOGATIVA SCADENZE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE  
coordinata con la normativa UE (alla data del 18 agosto 2020)

**patenti di guida o Gig.**

\*Le patenti di guida scadute dal 1° febbraio o in scadenza entro il 31 agosto possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai 7 mesi successivi alla data di scadenza indicata. Pertanto, i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza.

\*I titolari di patente di guida italiana in scadenza dal 31 gennaio al 30 dicembre 2020, sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, **per la sola circolazione sul territorio nazionale** (art. 104, del DL 18/2020).

\*Le patenti scadute in data antecedente al 31 gennaio, non godono di proroga.

\*Le patenti scadute dal 31 gennaio sino al 31 di maggio sono valide sino al 31 dicembre 2020. Art. 104 DL n. 18/2020, coordinato con la legge di conversione 24.4.2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, c. 7 ter, DL 19.5.2020, n. 34.

\*Le patenti scadute dal 1 giugno sino al 31 agosto in base all'articolo 3 regolamento UE, hanno validità sino a sette mesi oltre la scadenza indicata nel documento.

\*Le patenti scadute dal 1° settembre sino al 30 dicembre possono circolare sino al 31 dicembre 2020 solo Italia. Art. 104 DL n. 18/2020, coordinato con la legge di conversione 24.4.2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, c. 7 ter, DL 19.5.2020, n. 34.

**Decreto dirigenziale Ministero trasporti 12 agosto 2020, prot. n. 268.**

*Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada*

\*il termine previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021 (d.d. 268 del 12 agosto 2020);

\*le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 (d.d. 268 del 12 agosto 2020);

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate ai conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in scadenza dal 31 gennaio sino al 28 ottobre, conservano la loro validità sino al 13 gennaio 2021.

**\*CQC.**

**Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020**

**Art. 2 primo periodo: (\*)**

I termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 (**ora 31 dicembre 2020**) si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CIP restano validi per il medesimo periodo.

**Art. 2 secondo periodo(\*)**

Secondo l'art. 2 secondo periodo del Regolamento, il termine di scadenza di validità del codice armonizzato "95" apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, (**ora 31 dicembre 2020**) è prorogato per un periodo di **sette mesi** dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.

Art. 2 terzo periodo. (\*)

La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbero altrimenti scadute o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 (**ora 31 dicembre 2020**) si considerano prorogate per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

(\*) Con lettera del 13 luglio 2020, in riferimento all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698, l'Italia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una ulteriore proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In base alla richiesta presentata la **commissione UE del 20 agosto 2020**, ha autorizzato l'Italia ad applicare una ulteriore proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, di cui ai periodi 1– 2 e 3 dell'art. 2. Quindi dal **1°febbraio al 31 dicembre 2020**

\*Per quanto riguarda le CQC rilasciate in Italia, occorre coordinare le norme del regolamento con quella prevista dall'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le carte di qualificazione del conducente, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.

#### **Per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:**

\*carte di qualificazioni del conducente (CQC), aventi scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020. (90 gg.) Sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

Se hanno scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, (**ora 31 dicembre 2020**) la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.

Se hanno scadenza il 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, ai sensi dell'art. 103 del d.l. 18/20 per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.

Trasporto merci pericolose (CFP) in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

\***certificati di abilitazione professionale, (KB – KA)** in scadenza di validità dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

\*I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31

luglio conservano la loro validità sino a 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (art. 103 comma 2, del d.l. 18/2020)

La proroga non si applica ai conducenti che, dopo essere stati oggetto di sanzioni per violazione degli artt. 186 o 187 CDS (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), hanno la patente sospesa fino all'esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica,

\*Gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai **conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni**, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, pertanto, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

Gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, pertanto fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)

\*I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 sono prorogati per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, (art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

\*gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020) ;

\*Permesso provvisorio di guida per smarrimento, deterioramento patente in scadenza tra 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 conserva la sua validità sino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

#### **\*Proroga validità delle autorizzazioni:**

La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono prorogati sino a 90 giorni dalla cessazione dell'emergenza. **Rientrano:**

- le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CDS.

- tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS;
- l'autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 CdS, per cui non sia già pendente il procedimento di rinnovo il permesso provvisorio di circolazione.
- l'estratto della carta di circolazione (art. 95)
- il foglio di via (art. 99); gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92 comma 1 CDS (in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni).
- la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art 92, comma 2, CDS (in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni).
- i fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione «ordinaria» bensì a quella ai transiti di confine.
- le carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, CDS il permesso provvisorio di guida in caso di smarrimento, distruzione, aggiornamento o deterioramento della patente di guida o di altro documento per la guida o della carta di circolazione.
- le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali.
- le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti.
- la licenza per trasporto di esplosivi, radioattivi e gas tossici.
- il certificato attestante il controllo periodico degli estintori per il trasporto merci pericolose le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti le abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS.

\*Termini pagamento ridotto del 30%: periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio. Se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.

\***Assicurazione**; Validità di ulteriori 15 giorni successivi alla scadenza. L'assicurazione copra già quindici giorni oltre la scadenza con le nuove disposizioni di oltre 15 giorni l'assicurazione manterrà attiva l'assicurazione per 30 giorni nel periodo compreso tra il 21 febbraio al 31 luglio 2020. (articolo 25 comma 2 d.l. 18/2020)

**\*Scadenza revisioni:**

I veicoli a motore delle categorie **M** (autoveicoli) **N** (autocarri) **O3** (rimorchi m.c.p.c. a 3,5 t. ma non superiore a 10 t.) **O4** (rimorchi m.c.p.c. superiore a 10 t) **T5** (trattori agricoli), con revisione scaduta nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto, possono circolare per un periodo di **7 mesi** successivi alla scadenza. Pertanto, i veicoli appartenenti alle suddette categorie, immatricolati in un Paese dell'Unione europea, il cui termine per la sottoposizione a revisione è scaduto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, beneficiano della proroga prevista dal Regolamento potendo, quindi, circolare sul territorio dell'Unione europea per i **sette mesi successivi** alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione. Art. 5 regolamento

**Coordinamento delle disposizioni europee con la normativa italiana**

Veicoli immatricolati in Italia con revisione scaduta fino al 31 gennaio 2020 possono circolare sino al 31 ottobre 2020, solo sul territorio nazionale. In ambito UE non vi sono proroghe

Revisione scaduta in qualsiasi data antecedente al 17 marzo 2020, proroga sino al 31 ottobre 2020

Se la revisione scade entro il 31 luglio 2020 i veicoli possono circolare sino al 31 ottobre 2020. Tale norma, a differenza di quella europea, non ha previsto un *dies a quo* per i termini di scadenza entro i quali i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione, e, quindi, produce i propri effetti **soltanto per la circolazione sul territorio nazionale** di tutti i veicoli immatricolati in Italia che alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 17 marzo 2020 non erano stati sottoposti a revisione (anche da molto tempo). Per tali veicoli, la norma europea non può determinare un diverso trattamento.

(le revisioni che scadono dopo il 31 luglio non beneficiano della proroga)

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Per i veicoli immatricolati in Italia per effetto del coordinamento con le disposizioni dell'UE si verificano e seguenti situazioni:

Se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio possono circolare, solo sul territorio nazionale, sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato a revisione.

Se la revisione è scaduta nel mese di febbraio possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020.

Se la revisione scade tra il 31 marzo e il 31 agosto, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia.

I veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori – motocicli - quadricicli) O1 (rimorchi massa complessiva sino a 0,75 t.) O2 (rimorchi massa complessiva superiore a 0,75 t. ma non superiore a 3,5 t.) immatricolati in Italia la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020 essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel regolamento UE possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato a revisione.

**\*Proroga della scadenza per visita e prova per aggiornamento tecnico dei veicoli.**

Possono circolare sino al 31 ottobre 2020: (DL n. 18/2020, art. 92)

\*tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli artt. 75 e 78 CDS), entro il 31 luglio 2020.

\*La sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020.

\*Operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica (cd Barrato Rosa) per i veicoli che trasportano merci in regime ADR .

\* Possono circolare sino a 90 giorni dalla cessazione dell'emergenza (D.L. n. 18/2020 art. 103), tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova per

\*Operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP scadute successivamente al 31 gennaio 2020.

\*Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute successivamente al 31 gennaio 2020;

\*Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute successivamente al 31 gennaio 2020.

**\*Carta tachigrafica scaduta:** In base alla sospensione delle attività di produzione delle carte tachigrafiche, a seguito del DPCM 22.3.2020, il Ministero dell'Interno (come già accaduto in occasione del periodo transitorio dopo l'entrata in vigore del nuovo tachigrafo intelligente), ha precisato che, per tutta la durata dell'emergenza, nell'ambito del trasporto nazionale di cose e persone, al conducente che circola con carta tachigrafica scaduta e che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta con data successiva al 23 febbraio 2020, non debba essere applicata alcuna sanzione a condizione che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall'art. 35 regolamento (UE) n. 165/2014.

### **Conversioni di patenti extracomunitarie**

Le patenti rilasciate da uno stato non appartenente all'UE sono valide per la circolazione in Italia per un anno a condizione che il suo titolare non sia residente da più di un anno.

Se residente da più di un anno e guida con patente scaduta di validità è soggetto alla sanzione per guida senza patente.

Se la patente è in corso di validità si applica la sanzione dell'art. 126 euro 158,00 con ritiro documento

Se residente in Italia da meno di un anno con patente scaduta si applicano le disposizioni relative alla guida con patente scaduta art. 126 euro 158 ritiro documento. Se la patente è convertibile la Prefettura la invia all'UMC per la conversione. Se non convertibile il Prefetto la trasmette all'autorità dello stato che l'ha rilasciata.

Nella straordinaria situazione di emergenza di questo periodo, appare ragionevole considerare l'ipotesi che il titolare di patente non abbia potuto presentare domanda di conversione presso UMC in tempo utile rispetto alle predette scadenze o per chiusura degli stessi UMC (totale o delle attività rivolta al pubblico).

Pertanto il MIT con nota al riguardo, ha disposto che nei casi in cui, nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19, si sia maturata una delle scadenze su riportate, senza che il titolare della patente estera abbia potuto richiederne la conversione ai fini della presentazione della predetta domanda dovrà essere riconosciuto all'utente un maggior numero di giorni che cominceranno a decorrere dalla data di cessata emergenza sanitaria che consentirà all'utenza di recarsi presso gli UMC.; giorni pari a quelli ricompresi tra la data del 9 marzo 2020 (primo giorno di attuazione del DPCM 8.3.2020) e quella di scadenza della patente estera posseduta. Tale proroga sembra incidere anche sulla possibilità di circolare in Italia con la patente extracomunitaria non in corso di validità, consentendo al titolare, per la durata del periodo sopraindicato, di circolare oltre il termine massimo di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia senza incorrere nell'applicazione di sanzioni previste dal CDS.

### **\*Bollo auto**

La regione Lombardia ha sospeso il pagamento del bollo in scadenza sino al 31 maggio. La tassa dovrà essere pagata entro il 30 settembre, con pagamento entro il 31 ottobre.

### **\*Sostituzione pneumatici invernali/estivi. Proroga termini. Circolare Ministero trasporti**

Al fine di tener conto dei condizionamenti derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, si ritiene opportuno consentire l'uso di pneumatici invernali/estivi, con indice di velocità inferiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione, e comunque non inferiore a "Q", sino al 15 giugno 2020.